

## STATUTO

### TITOLO I - Denominazione, sede e scopo

**Art.1** E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'associazione di promozione sociale Gite in Lombardia, con sede a Biassono via Gianfranco Miglio n.1, con durata illimitata. Un eventuale trasferimento di sede può aver luogo solo su delibera del Consiglio Direttivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci e non comporta modifica statutaria.

**Art.2** L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Scopo dell'associazione è promuovere il territorio della Lombardia nei suoi aspetti culturali, storici, artistici, turistici, naturalistici e ambientali. In particolare l'Associazione si propone di:

- diffondere la conoscenza, soprattutto tramite il web e i social network, delle risorse culturali, turistiche e ambientali della Lombardia;
- promuovere iniziative volte a sensibilizzare alla conoscenza e al rispetto dei beni d'interesse artistico, storico, naturalistico e ambientale rafforzando un legame positivo delle persone con il proprio territorio;
- sostenere iniziative volte a migliorare la fruizione del patrimonio territoriale in chiave sostenibile e responsabile;
- creare legami, collaborazioni e sinergie con enti pubblici e privati che operano in Lombardia per valorizzare e dare visibilità alle eccellenze culturali e turistiche del territorio.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà:

- realizzare una mappatura dei luoghi di interesse, itinerari naturali e piste ciclabili in Lombardia rendendo i contenuti facilmente fruibili;
- pubblicare e divulgare contenuti testuali e multimediali sulle tematiche del turismo, della cultura e dell'esplorazione del territorio;
- promuovere o partecipare alla realizzazione di eventi culturali, mostre, progetti editoriali, corsi e attività formative inerenti ai temi del turismo, della sostenibilità ambientale e della valorizzazione delle tradizioni;
- creare e organizzare itinerari, visite, percorsi ed escursioni di carattere storico, artistico, naturalistico, ed enogastronomico prevalentemente rivolte ai Soci;
- avviare collaborazioni con enti e associazioni locali attivi nel medesimo ambito;
- coinvolgere le attività economiche e produttive per sviluppare progetti di promozione e valorizzazione delle risorse del territorio;
- ottenere da parte di terzi a favore dei Soci speciali convenzioni per la fruizione di servizi turistici e culturali.

**Art. 3** L'Associazione non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e Privati. E' esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi. L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale.

**Art. 4** L'Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

**Art. 5** E' data la possibilità all'associazione di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni autonome, anche ricorrendo a propri associati.

## **TITOLO II - I soci**

**Art.6** Possono essere soci le persone fisiche che condividendo le finalità dell'Associazione, si impegnino per realizzarle e versino la quota sociale annualmente stabilita dal Consiglio. La qualifica di socio si ottiene presentando domanda al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla senza obbligo di rendere nota la motivazione, secondo i criteri dettati dal regolamento interno. L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Il numero dei soci è illimitato.

**Art.7** Sono soci dell'associazione:

- Soci fondatori: coloro che hanno costituito l'Associazione presenti nell'atto costitutivo allegato al presente Statuto.
- Soci ordinari: coloro i quali previa domanda di ammissione, e relativa accettazione dal parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'Associazione.
- Soci benemeriti: coloro che, per la frequentazione dell'Associazione o per aver contribuito economicamente o per aver esercitato attività in favore dell'Associazione stessa, ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione.

**Art. 8** Tutti i soci hanno diritto di: partecipare all'assemblea e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti, per l'approvazione del bilancio annuale e per la nomina degli organi sociali dell'associazione; ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione; partecipare alla vita associativa e alle attività sociali; ricevere periodicamente informazioni circa la vita associativa. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.

**Art. 9** La qualifica di socio si perderà per mancato rinnovo dell'adesione, per morosità, per dimissioni o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale. Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati. I soci espulsi potranno ricorrere contro tale provvedimento alla prima assemblea ordinaria che giudicherà definitivamente a maggioranza. La quota associativa non è trasmissibile e non potrà essere considerata una rivalutazione di essa.

**Art.10** L'associazione potrà stipulare a beneficio dei soci convenzioni con altri enti e soggetti. Tali convenzioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

## TITOLO III - Organi dell'associazione

### Assemblea dei soci

**Art. 11** L'Assemblea dei soci, sia essa ordinaria sia straordinaria, è l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della via associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.

**Art. 12** La convocazione, avviene mediante comunicazione scritta o avviso affisso nella sede dell'associazione. La convocazione deve indicare, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

**Art. 13** L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo e approva il bilancio consuntivo relativo l'anno precedente e quello preventivo dell'anno in corso, nonché il regolamento interno; provvede alle modifiche statutarie che sono proposte dal Consiglio Direttivo. All'Assemblea avranno diritto a partecipare tutti i soci regolarmente iscritti che potranno farsi rappresentare, con delega, da altri soci. Le deleghe non potranno essere rilasciate a consiglieri. Possono partecipare all'Assemblea i soci iscritti da almeno trenta giorni a far data dal momento della convocazione. L'Assemblea è validamente costituita qualora in prima convocazione sia presente la maggioranza dei soci; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, avvengono con il voto favorevole della maggioranza più uno dei soci presenti. L'Assemblea Generale potrà essere richiesta da almeno un terzo dei soci.

### Consiglio direttivo

**Art.14** L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Segretario che ricopre anche il ruolo del Tesoriere. A discrezione dell'Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere portato da tre a cinque ed anche di più purché in numero dispari. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.

**Art. 15** Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; predispose il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione, redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; delibera circa la quota sociale; stabilisce le previsioni di spesa; rappresenta le istanze dei soci; vaglia le domande e delibera l'ammissione di nuovi soci; delibera, a maggioranza, la sospensione o l'espulsione dei soci; decide il luogo delle riunioni dell'Assemblea; redige il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci; delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private. Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e rimarranno affisse in copia nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'avvenuta seduta del Consiglio. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o per richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno. Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere anche ai non soci, personali inviti gratuiti.

### **Presidente e Vice-Presidente.**

**Art.16** Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi, anche in giudizio. Convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e può compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in relazione agli indirizzi ricevuti dagli Organi sociali. Stipula tutti gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni, ne esercita i poteri eventualmente delegati con delega scritta e ne svolge le funzioni in caso di sua assenza, impedimento o cessazione.

### **Tesoriere/ Segretario.**

**Art. 17** Il tesoriere è responsabile della gestione economico finanziaria dell'Associazione, della tenuta dei libri contabili e della redazione dei bilanci consuntivo e preventivo, nel pieno rispetto delle norme statutarie e delle eventuali determinazioni da parte del Consiglio Direttivo. Cura la redazione dei verbali dell'Assemblea e del Direttivo e la tenuta del libro soci. Su mandato esplicito del Consiglio Direttivo al Tesoriere è conferito potere di operare con banche ed uffici postali, ivi comprese le facoltà di aprire o estinguere conti correnti, prelevare da tali conti o versare in essi, firmare assegni di traenza, girare assegni per l'incasso, pagare fornitori e servizi di ogni tipo, incassare denaro dai soci o da qualsiasi persona o ente privato e/o pubblico, e comunque eseguire qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli Organi statuari. In sua assenza ogni sua funzione è assunta dal Presidente. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di scegliere il Tesoriere tra i suoi membri o, viste le caratteristiche tecniche dell'incarico, affidarlo ad un socio ordinario competente o addirittura ad un dipendente o ad un professionista.

**Art. 18** Le cariche sociali avranno durata di cinque anni e saranno rieleggibili.

### **TITOLO IV - Patrimonio e esercizio finanziario**

**Art. 19** L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali.

**Art. 20** Annualmente il Consiglio Direttivo si obbliga a redigere un bilancio preventivo e consuntivo che dovranno essere approvati dai soci. Il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea generale per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo.

**Art. 21** Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo; donazioni, legati, lasciti e contributi da parte di enti pubblici e/o privati o persone fisiche; fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: a) quote associative ordinarie; b) quote associative supplementari o straordinarie; c) donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati; d) erogazioni liberali; e) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari; f) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

## TITOLO V - Norme finali

**Art. 22** Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci.

**Art. 23** Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci. Non potranno, però, essere modificati gli scopi dell'Associazione.

**Art. 24** L'Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile da conseguire. Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei Soci delibera, con voto favorevole di 2/3 degli aderenti, la messa in liquidazione dell'Associazione e nomina un liquidatore. In caso di scioglimento dell'Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità di utilità generale o ad altre Associazioni con finalità analoghe.

**Art. 25** Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.